



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 155 del 06/10/2011

ASL FG

Bando di selezione per l'affidamento del servizio sanitario "118".

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 1282 del 31/08/2011 è stato approvato il Bando di selezione rivolto alle Associazioni di Volontariato autorizzate all'esercizio del servizio di soccorso e trasporto infermi e feriti, interessate ad effettuare, in rapporto di convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, il servizio di soccorso e trasporto sanitario di emergenza primario.

La selezione è finalizzata alla stipula della convenzione riguardante l'espletamento del servizio trasporto sanitario di emergenza primario, occorrente per le necessità complessive delle strutture del sistema aziendale territoriale di emergenza sanitaria della ASL di Foggia.

Si evidenzia che la convenzione permetterà di assicurare il servizio con mezzi di soccorso (ambulanze) ed equipaggi a completa disposizione dell'Azienda Sanitaria Locale di Foggia.

Il rapporto convenzionale avrà durata di anni 3 (tre) fatta salva la facoltà della ASL di rinnovare la convenzione per un ulteriore anno, secondo le modalità previste dallo schema di convenzione, e decorrerà dalla data di stipula della convenzione che sarà stipulata con il soggetto che nell'ambito di ciascuna graduatoria riferita alla specifica postazione avrà ottenuto il punteggio più alto.

I soggetti interessati potranno partecipare per una o al massimo per tre postazioni del S.E.T. "118" Foggia tra quelle riportate all'elenco di cui all'allegato "A" del regolamento di selezione, fermo restando che si provvederà a stipulare un'unica convenzione per ciascuna delle predette postazioni.

Per i soggetti che proporranno domanda per più di tre postazioni, verranno considerate esclusivamente le prime tre dichiarate. Le postazioni eccedenti la terza, non verranno prese in considerazione.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Alla selezione possono accedere i soggetti che, alla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.P, si trovino in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) Possesso dei requisiti di cui alla Legge 11 agosto 1991, n.266 (Legge-Quadro sul Volontariato) nonché della Legge Regionale 16 marzo 1996, n.11.

Le Associazioni dovranno altresì essere autorizzate al Trasporto e Soccorso di Infermi e Feriti ai sensi della Legge Regionale 15 dicembre 1993, n.27, così come integrata dalla Legge Regionale 05 agosto 1996, n.17, nonché dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione Puglia, ovvero da Azienda Sanitaria della Regione Puglia ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale del 03 agosto 2007, n. 25;

b) Titolarità dei requisiti, relativi alle ambulanze, previsti nel BURP n. 110 del 13.07.2011, ossia:

Requisiti tecnici delle Ambulanze impiegate per il SET 118

Le Associazioni di Volontariato convenzionate si impegnano a porre a disposizione della ASL n. 1

Ambulanza di Tipo A Soccorso 'Principale' e n. 1 Ambulanza di Tipo A - Soccorso "Sostitutiva" per ogni postazione del SET 118 affidata in gestione.

Nelle more che la normativa vigente, ormai superata, possa essere adeguata alle specificità attuali, si stabilisce che detti automezzi, per essere impiegati, dovranno rientrare nelle casistiche che di seguito si chiariscono:

L'ambulanza Principale, per essere considerata utile all'impiego, oltre a essere nella piena disponibilità dell'associazione di Volontariato che intende utilizzarla, deve avere data di prima immatricolazione uguale a 5 anni o posteriore ovvero una percorrenza complessiva inferiore o uguale a 200000 Km.

Detti parametri, tuttavia, possono ritenersi temporaneamente derogati nell'ipotesi in cui la procedura di selezione delle Associazioni di Volontariato a cui affidare in convenzione la/e postazione/i del SUE 118 ricadano nel periodo di raggiungimento degli stessi.

In detta casistica, l'Ambulanza potrà ritenersi impiegabile per un massimo di 6 mesi ovvero per un massimo di ulteriori 30000 chilometri, nelle more che venga acquisito un mezzo di caratteristiche idonee. L'Ambulanza dovrà comunque essere in perfetto stato per quanto attiene a carrozzeria esterna, pezzi meccanici e l'allestimento sanitario,

L'ambulanza Sostitutiva" per essere considerata utile all'impiego, oltre a risultare nella piena disponibilità dell'Associazione di Volontariato che intende utilizzarla deve avere data di prima immatricolazione uguale a 8 anni o posteriore ovvero una percorrenza complessiva inferiore o uguale a 300000 Km.

Detti parametri, tuttavia, possono tenersi temporaneamente derogati nell'ipotesi in cui la procedura di selezione delle Associazioni di Volontariato a cui affidare in convenzione la/e postazione/i del SUE 118 ricadano nel periodo di raggiungimento degli stessi. In detta casistica, l'Ambulanza potrà ritenersi impiegabile per un massimo di 6 mesi ovvero per un massimo di ulteriori 30 000 chilometri, nelle more che venga acquisito un mezzo di caratteristiche idonee.

L'Ambulanza dovrà comunque essere in perfetto stato per quanto attiene a carrozzeria esterna, le parti meccaniche e l'allestimento sanitario.

L'Ambulanza "Sostitutiva" potrà essere impiegata per l'espletamento del servizio per un tempo massimo pari a giorni 30 per ogni singola sostituzione. L'Associazione è dovuta a comunicare alla rispettiva centrale operativa l'avvenuta sostituzione dell'Ambulanza principale e, conseguentemente, il suo reintegro in servizio.

Tutte le Ambulanze, siano esse "Principali" o "Sostitutive per essere impiegate per l'espletamento del servizio SET 118 devono essere propedeuticamente autorizzate dalla ASL di appartenenza per 'Attività di Trasporto e Soccorso di Infermi e Feriti e, quindi, a caratteristiche rispondenti alla legge Regionale 15 dicembre 1993, n. 2], così come integrata dalla Legge regionale 05 agosto 1996, n. 17.

Le Ambulanze Titolari" delle Associazioni di Volontariato impiegate per il SET 118, potranno mantenere la propria livrea che ne identifichi l'appartenenza all'Associazione purché sia posto in evidenza almeno su tre lati dell'Automezzo il logo del 118 in uso in ogni singola ASL secondo le indicazioni della Centrale Operativa 118 di Appartenenza.

Le Ambulanze sostitutive, quando non impiegate per il SET 118, non potranno in nessun caso riportare loghi che la riconducano a detto specifico servizio.

A tal proposito si ritiene utile prevedere che le ambulanze sostitutive non riportano "loghi" del SET 118 applicati stabilmente bensì che le stesse siano provviste di loghi "calamitati" applicabili solo nell'ipotesi che quest'ultima venga impiegata in sostituzione della ambulanza "titolare".

Dotazione strumentale minima di cui devono essere dotate le Ambulanze del SUE 118.

Nelle more che possa definirsi la nuova norma regionale in materia di trasporto e soccorso sanitario, la dotazione della Ambulanza, in servizio per il SET 118, deve essere in linea con quanto previsto dalla L.r. 27/93, così come integrata dalla L.r. 17/96.

Considerata la vetustà delle richiamate norme regionali in materia, seppur non espressamente previsto

dalle stesse, le Ambulanze dovranno essere altresì dotate di:

- saturimetro/pulsossimetro;
- materasso a depressione adulto/pediatrico;
- aspiratore asportabile ricaricabile a batteria;
- sedia cardiopatica;
- KED (Kendrick Estricator Device);
- Tavola spinale radiotrasparente con fermacapo e set di cinture per fissaggio;

Ai fini del miglioramento della qualità del servizio le ambulanze dovranno essere dotate delle seguenti attrezzature, pur non essendo previste dalla normativa regionale, entro 90 gg. dalla data di sottoscrizione della convenzione.

- Defibrillatore avente tecnologia semiautomatico e manuale utilizzabile con piastre rigide per pazienti adulti e pediatrici e/o piastre monouso, modulo stimolatore toracico (peacing), modulo ECG a 12 derivazioni, scheda di memoria, borsa da trasporto, piastra di ricarica fissata in macchina.

c) assenza di carichi pendenti, relativamente a tutti i soggetti titolari della rappresentanza legale e/o titolari della capacità di impegnare l'Ente di volontariato verso terzi

d) dotazione di base, in qualità di autisti/soccorritori, per singola postazione, come di seguito indicato:

L'Associazione di Volontariato, così come previsto dalla DGR n. 1171/2008, per ogni singola postazione gestita, oltre alle Ambulanze attrezzate, dovrà garantire la presenza H24 di n. 1 autista/soccorritore e di n. 1 soccorritore. L'Autista/soccorritore deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- Età non inferiore a 21 Anni e non superiore a 65 anni;
- Possesso della patente di idonea categoria da minimo 3 Anni;
- Possesso dell'Attestato di Soccorritore addetto dei mezzi di trasporto e Soccorso di infermi e feriti
- possesso dell'Attestato di Esecutore BLS-D in regola con i re-training

Il Soccorritore deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- Età non inferiore a 18 Anni e non superiore a 65 anni;
- Corso di Soccorritore addetto ai mezzi di trasporto e Soccorso di infermi e feriti;
- Attestato di Esecutore BLS-D in regola con i re-training

Si precisa che il partecipante alla selezione dovrà allegare alla propria domanda l'elenco nominativo dei soggetti volontari rientranti nella propria organizzazione; ciascun volontario potrà essere incluso nell'elenco predisposto da un solo partecipante alla selezione, pena la cancellazione del nominativo medesimo.

ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO

L'affidamento diretto del servizio per ciascuna postazione operativa nell'ambito territoriale provinciale di competenza, di cui all'allegato "A", avverrà sulla base di apposita graduatoria per singola postazione, redatta con distinto riferimento a ciascuna di esse secondo gli indicatori riportati nell'allegato "C" alla Deliberazione di G.R. n° 1479 del 28.06.2011, che forma parte integrante e sostanziale del presente bando di selezione.

Resta inteso che ciascun soggetto potrà presentare domanda a non più di tre postazioni del S.E.T. "118".

Il soggetto risultato affidatario del servizio dovrà tempestivamente presentare tutta la documentazione probatoria ritenuta necessaria all'Amministrazione per la verifica di quanto dichiarato.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Termine di presentazione

1. La domanda, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, pena esclusione, all'Ufficio protocollo della ASL di Foggia - Piazza Libertà, 1 - 71100 FOGGIA entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno festivo o giorno non lavorativo (sabato), lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.

Qualora la domanda non pervenisse entro il predetto termine la stessa verrà considerata nulla ad ogni effetto.

Riguardo all'esito della selezione, la ASL di Foggia provvederà a pubblicare gli elenchi degli ammessi e non ammessi, con relativa motivazione, sul sito web istituzionale www.aslfg.it.

2. Non saranno in alcun caso prese in considerazione domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche se spedite prima del termine medesimo; ciò vale anche per le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante; tali domande non verranno aperte e verranno considerate come non consegnate.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda e tutta la documentazione richiesta dovranno essere contenute, a pena di esclusione dalla selezione, in un unico plico sigillato, recante a scavalco dei lembi di chiusura il timbro del partecipante e la firma del legale rappresentante o suo procuratore, recante altresì all'esterno gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del partecipante), gli estremi del destinatario, e la dicitura

“Procedura di selezione per la stipula di convenzione per l'espletamento del S.U.E.T. “118” ASL FG- Contiene domanda”.

DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI SELEZIONE (ALLEGATO C):

• Essa dovrà contenere, pena esclusione del concorrente, indicazione in ordine a tutti i punti (1-9) dell'allegato C, riguardante i requisiti di selezione, che saranno oggetto di valutazione qualitativa e conseguente attribuzione di punteggio, allegando altresì ogni altra documentazione ritenuta utile dal concorrente a comprovare i requisiti dichiarati, resa, a pena esclusione, sotto forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con allegata copia del documento di identità.

Tutta la documentazione dovrà essere firmata, in ogni pagina, dal legale rappresentante dell'Associazione partecipante o persona munita da comprovati poteri di firma risultante da procura allegata.

CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA E COMUNICAZIONI

All'esito della valutazione delle domande presentate da ciascuna Associazione di Volontariato, l'Ufficio Procedente redigerà una graduatoria, per ciascuna delle postazioni da affidare. Il servizio verrà affidato all'Associazione di Volontariato risultata prima in graduatoria, nell'appostazione di riferimento.

La graduatoria, da approvarsi con apposito atto deliberativo, avrà validità triennale.

Si precisa che, in caso di risoluzione della convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nei casi indicati

nella convenzione, il servizio sarà affidato all'Associazione che segue in graduatoria, per la postazione di riferimento, sempre che non sia già titolare di tre convenzioni.

Nell'ipotesi in cui, all'esito della presente procedura rimangano postazioni vacanti, si procederà alla pubblicazione sul solo sito internet aziendale di un apposito bando di selezione riservato a quelle Associazioni titolari di un numero di postazioni inferiori a tre.

Si precisa che il presente Bando è soggetto alle prescrizioni normative imposte dall'art. 25 della Legge Regionale n° 25/2007, come modificato dall'art. 30 della Legge Regionale n° 04/2010.

Allegati:

allegato "A": elenco postazioni del SUET 118 Foggia;

allegato "B": schema di dichiarazione per la partecipazione

allegato "C": criterio di selezione;

Il Direttore Generale

Dr. Ruggiero Castrignanò